

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **198/1970** (ECLI:IT:COST:1970:198)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI**

Camera di Consiglio del **28/10/1970**; Decisione del **18/12/1970**

Deposito del **28/12/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5337**

Atti decisi:

N. 198

ORDINANZA 18 DICEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 30 dicembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le quali si procede con il rito ordinario, nonché l'esercizio del diritto di difesa personale mediante l'assenza volontaria, per la mancanza della contestazione dell'accusa e dell'interrogatorio dell'imputato prima della emissione del decreto di condanna e perché contro l'opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può neppure procedersi in contumacia.

Considerato che la questione è stata sostanzialmente già decisa con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n. 117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 136 del 1970;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza del 17 ottobre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.